

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2001 n. 368

Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES. (Pubblicato nella Gazz. Uff. 9 ottobre 2001, n. 235.)

Omissis...

1. Apposizione del termine.

01. Il contratto di lavoro subordinato è stipulato di regola a tempo indeterminato <sup>(3)</sup>.

1. È consentita l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>.

2. L'apposizione del termine è priva di effetto se non risulta, direttamente o indirettamente, da atto scritto nel quale sono specificate le ragioni di cui al comma 1 <sup>(6)</sup>.

3. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione.

4. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a dodici giorni.

---

(3) Comma così premesso dal comma 39 dell'art. 1, L. 24 dicembre 2007, n. 247. Vedi, anche, i commi 92 e 94 dello stesso articolo 1 e, sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma, il comma 6 dell'art. 3, D.L. 30 aprile 2010, n. 64.

(4) Comma così modificato dall'art. 21, D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

(5) La Corte costituzionale, con sentenza 08 - 14 luglio 2009, n. 214 (Gazz. Uff. 22 luglio 2009, n. 29, 1ª Serie speciale), ha, fra l'altro, dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11, sollevate in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione. La stessa Corte, con successiva sentenza 16 - 26 novembre 2009, n. 311 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2009, n. 49, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11, sollevate in riferimento agli artt. 76, 77, e 117, primo comma, della Costituzione. La Corte, con altra ordinanza 22 - 24 febbraio 2010, n. 65 (Gazz. Uff. 3 marzo 2010, n. 9, 1ª Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, e 11, sollevata in riferimento agli artt. 76, 77 e 117, primo comma, della Costituzione.

(6) Sull'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente comma vedi il comma 6 dell'art. 3, D.L. 30 aprile 2010, n. 64.

Omissis...